

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE E DELLA SUA RAPPRESENTANZA IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE n.27 del 17 dicembre 2018

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, nonché la costituzione ed il funzionamento della Rappresentanza, in attuazione dell'articolo 7 della Legge Regionale 17 dicembre 2018, n.27.

Articolo 2

Funzioni della Conferenza

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organismo attraverso il quale i Comuni:

a) esercitano le funzioni di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 502/1992: provvedono alla definizione delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esaminano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e rimettono alla Regione le relative osservazioni, verificano l'andamento generale dell'attività, e contribuiscono alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni al direttore generale;

b) esercitano le funzioni previste dall'art. 52 della Legge Regionale 22 del 19 dicembre 2019;

c) esercitano le funzioni di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 171/2016;

d) esprimono il parere sulla nomina del direttore dei servizi sociosanitari, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta;

2. Le funzioni del primo comma, salva espressa diversa disposizione di legge, sono svolte tramite la propria Rappresentanza costituita secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento.

3. La Conferenza approva il Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Friuli Centrale e della sua Rappresentanza e le eventuali modifiche.

Art. 3

Composizione della Conferenza

1. La Conferenza è composta da tutti i Sindaci dei Comuni che costituiscono il territorio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

2. La funzione di componente della Conferenza può essere delegata dal Sindaco ad un membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale.

3. La Conferenza ha sede presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale che mette a disposizione locali idonei mentre il servizio di segreteria viene garantito dal Comune di Udine.

4. I componenti della Conferenza decadono automaticamente nel caso in cui, a seguito di elezioni comunali, non siano nuovamente rieletti alla carica di Sindaco. Il nuovo Sindaco sostituisce di diritto il componente decaduto.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 2 la mancata rielezione alla carica di Sindaco del soggetto delegante comporta automatica decadenza da componente della Conferenza del soggetto delegato.

Art. 4

Presidente della Conferenza

1. La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune di Udine o suo delegato.

2. Il Presidente assicura il regolare funzionamento della Conferenza moderando la discussione degli argomenti, regolando il diritto di parola e il termine della discussione, definendo l'ordine del giorno, i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determinando l'ordine delle votazioni e proclamandone il risultato.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente o suo delegato, le funzioni sono esercitate dal componente della Conferenza più anziano di età.

Art.5

Convocazione della Conferenza

1. La Conferenza è convocata dal Presidente ogni qual volta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda un numero di Sindaci che rappresentino almeno il 20% del numero complessivo dei componenti della Conferenza calcolati secondo il criterio ponderale di cui al successivo art. 6, o su richiesta del Presidente della Rappresentanza ristretta. In questi casi la convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

2. Le sedute della Conferenza sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

Art.6

Quorum necessario per la validità delle sedute e delle votazioni della Conferenza

1. Nell'ambito della Conferenza ciascun Sindaco, rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnati al Comune rappresentato dallo stesso Sindaco.

2. In prima convocazione, la seduta è valida allorché il numero dei componenti presenti sia tale da rappresentare, procedendo al conteggio secondo il criterio ponderale previsto al comma 1 del presente articolo, la metà più uno del numero complessivo dei consiglieri comunali.

3. In seconda convocazione, che dovrà essere effettuata almeno ad un giorno di distanza dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei componenti rappresentato.

4. Le deliberazioni assunte dalla Conferenza sono valide allorché si raggiunga la maggioranza, secondo il criterio ponderale di cui al comma 1.

Art. 7

Costituzione della Rappresentanza

1. La Rappresentanza è costituita da 18 componenti, due per ciascuno dei nove distretti in cui è suddivisa l'Azienda Sanitaria che coincidono con i territori degli ambiti del servizio sociale dei Comuni.
2. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento ciascun Presidente di Ambito farà pervenire al Presidente della Conferenza i nominativi delle due persone delegate a rappresentare l'ambito di appartenenza.
3. Entro ulteriori 30 giorni il Presidente della Conferenza convocherà la Conferenza secondo le modalità indicate al precedente art.5 e darà lettura della lista delle 18 persone delegate a costituire la Rappresentanza affinché la Conferenza ne prenda atto.
4. Alla scadenza del rispettivo mandato comunale i componenti della Rappresentanza decadono e, entro 60 giorni dagli esiti delle nuove elezioni, l'Ambito di pertinenza comunicherà al Presidente della Conferenza i sostituti.

Art. 8

Nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti della Rappresentanza

1. La Rappresentanza al suo interno provvede alla nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti e stabilisce l'ordine di assunzione della Presidenza.
2. Ciascuno dei tre componenti deve rappresentare una delle tre aree così identificate:
Gemonese/Canal di Ferro – Val Canale, Carnia e Torre
Collinare, Natisone, Mediofriuli e Friuli Centrale
Agro Aquileiese e Riviera Bassa Friulana
3. La durata in carica del Presidente e dei due Vice Presidenti è di tre anni a partire dalla nomina.
4. La carica di Presidente della Rappresentanza ha la durata di un anno seguendo il principio di rotazione e non è ripetibile.
5. Qualora durante il mandato uno dei tre membri decada per sopraggiunte elezioni o per altri motivi (dimissioni/morte etc.), si provvederà alla sostituzione del nuovo componente rispettando la competenza territoriale di cui al comma 2 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 del presente Regolamento.

Art.9

Funzioni della Rappresentanza

Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, la Rappresentanza si raccorda con la Conferenza riferendo alla medesima ogni qualvolta sia necessario e nel più breve tempo possibile ed in ogni caso almeno ogni sei mesi.

La Rappresentanza si riunisce ogni qualvolta il Presidente e i due vice presidenti ritengano necessaria la sua consultazione. Le decisioni sono assunte dalla Rappresentanza a maggioranza dei presenti.

Art. 10

Funzionamento della Rappresentanza

1. La rappresentanza ha sede presso Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale che mette a disposizione idonei locali di riunione e quanto altro occorra per l'espletamento delle funzioni attribuite alla medesima;
2. La rappresentanza delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese.
3. La funzione di componente della Rappresentanza non può essere delegata.
4. In caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive, il componente della rappresentanza decade dalla carica.
5. La decadenza di cui al comma 4, le dimissioni o la perdita della carica di Sindaco di un componente della Rappresentanza hanno effetto immediato. Verificatosi uno di tali eventi oppure la morte o l'impedimento permanente di uno dei componenti, il presidente dell'Ufficio della Rappresentanza né da tempestiva comunicazione al Presidente della Conferenza il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, richiede all'Ambito di provenienza del componente decaduto, un nuovo nominativo per la sostituzione.

Art. 11

Convocazione, ordine del giorno e pubblicità dei verbali di discussione della Conferenza e della Rappresentanza

1. I presidenti della Conferenza e della Rappresentanza convocano i rispettivi consessi con avvisi scritti per via telematica.
2. Con l'Avviso di Convocazione, che deve pervenire almeno cinque giorni prima rispetto alla data fissata per la relativa seduta, i Presidenti della Conferenza e della Rappresentanza comunicano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Con la lettera di convocazione della seduta può essere contestualmente fissata anche la data di seconda convocazione per l'ipotesi in cui in prima convocazione dovesse risultare mancante il quorum necessario per la sua validità.
3. La verbalizzazione della discussione delle sedute della Conferenza e della Rappresentanza viene assicurata dal Comune di Udine.
4. Ai verbali di discussione delle sedute della Conferenza e della Rappresentanza viene data idonea pubblicità mediante affissione, per quindici giorni consecutivi, all'albo dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, e mediante pubblicazione sul sito internet della stessa.

Art.12

Ufficio di Presidenza

E' istituito un ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dai due vice presidenti della Rappresentanza e dal Presidente della Conferenza dei Sindaci.

L'Ufficio di Presidenza, coordinato dal Presidente della Conferenza, è l'organo deputato ai rapporti con la direzione dell'Azienda Sanitaria e ha il compito di trasferire i pareri obbligatori assunti dalla Conferenza e/o Rappresentanza e il ruolo di tramite per esprimere i bisogni di salute della comunità locale e di quanto rientra

nelle funzioni proprie della conferenza di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 13

Trattamento economico

Ai componenti della Conferenza e della Rappresentanza non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio a carico del Comune di appartenenza, nei modi e nei termini stabili dalla vigente legislazione per gli amministratori degli Enti Locali.

Art.14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla Sua approvazione.